



N. 17/2021 R.G.

**UFFICIO DEL SINDACO**

**ORDINANZA**  
**N. 8 DEL 26-02-2021**

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**  
**Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 05 marzo 2021.**

**IL SINDACO**

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 7/2021 con cui è stata disposta la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del territorio di San Giovanni Teatino fino al 26 febbraio 2021, salvo proroghe dettate dal persistere dell'emergenza;

**VISTA** la nota prot. 18299 U 21 del 26/02/2021 con la quale il direttore generale della ASL 02 di Lanciano-Chieti-Vasto illustra la situazione attuale della pandemia COVID-19 nella Provincia di Chieti;

**ATTESO** che nella medesima nota si esorta l'applicazione di misure più restrittive in merito alla circolazione dei cittadini e degli studenti nei comuni quali quello di San Giovanni Teatino, dove permane un'alta circolazione virale;

**SENTITO** il Prefetto di Chieti, circa la necessità di proseguire con la misura precauzionale di sospensione delle lezioni in presenza;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.*

*La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.*

*Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*

*Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico."*

**VISTI:**

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2020;

- il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
- il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che ha spostato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza;
- l'O.D.P.G.R. n. 7/2020;

**RITENUTO**, pertanto, che alla data attuale, sussistono le ragioni di tutela della salute pubblica che legittimano la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del territorio comunale;

#### **ORDINA**

per i motivi espressi in premessa, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado del territorio di San Giovanni Teatino **fino al 05 marzo 2021**, salvo ulteriori proroghe dettate dal persistere dell'emergenza,

#### **AVVISA**

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

#### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- la trasmissione di copia del presente atto:
  - 1) al dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo G.Galilei: [chic811006@pec.istruzione.it](mailto:chic811006@pec.istruzione.it)
  - 2) all'Amministratore della SGT Multiservizi Srl: [sgtmultiservizi@pec.sgtmultiservizi.it](mailto:sgtmultiservizi@pec.sgtmultiservizi.it)
  - 3) all'Amministratore della SGT SPORT ASD Arl: [sgtsport@pec.it](mailto:sgtsport@pec.it)
  - 4) alla Prefettura di Chieti: [protocollo.prefch@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefch@pec.interno.it)
  - 5) al Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino: [tch29071@pec.carabinieri.it](mailto:tch29071@pec.carabinieri.it)

IL SINDACO

*f.to Dott. Luciano Marinucci*